Universita' degli Studi di Roma "Foro Italico", U, n. prot. 0004709, data 25-07-2025

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI N. 1 BORSA AGGIUNTIVA PER IL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DEL MOVIMENTO UMANO E DELLO SPORT 41 ° CICLO – A.A. 2025/2026

TRA

L'Università degli Studi di Roma "Foro Italico", di seguito denominata "Università", codice fiscale n. 80229010584, con sede legale in Piazza Lauro de Bosis n. 15, 00135 - Roma, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Attilio Parisi

E

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana *M. Aleandri,* di seguito denominato "Istituto", codice fiscale n. 00887091007 con sede legale in via Appia Nuova n.1411, 00178 - Roma, rappresentato dal Commissario Straordinario, nella persona del Dr. Stefano Palomba, domiciliato per la carica preso la sede legale dell'Istituto

di seguito denominate anche congiuntamente "Parti"

PREMESSO CHE

- L'Istituto è ente sanitario di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa gestionale e tecnica; opera nell'ambito del servizio nazionale come strumento dello Stato e delle Regioni, per le rispettive competenze, per l'esercizio delle funzioni di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare;
- L'Istituto promuove e definisce rapporti di collaborazione con le Università e gli Istituti di ricerca, finalizzate allo sviluppo delle attività di ricerca e al miglioramento dei servizi erogati;
- Con D.M. MUR 14 dicembre 2021, n. 226 è stato adottato il nuovo "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati", in vigore dal 13 gennaio 2022;
- L'Università intende attivare per l'anno accademico 2025-2026 il Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze del Movimento umano e dello Sport, 41° ciclo (di seguito denominato "Corso");
- L'attivazione del Corso è subordinata alle autorizzazioni degli organi competenti e a quanto previsto dalla normativa vigente;
- L'Istituto è interessato allo svolgimento e allo sviluppo delle attività di ricerca per le quali sarà attivato il Corso e, in particolare, alla tematica: "Microbioma e One Health: aspetti di Igiene e Sanità Pubblica relativi a microflore implicate in processi fermentativi di interesse per l'alimentazione umana e animale";
- Nel presente atto le denominazioni di titoli relativi a persone, riportate nella sola forma maschile, si riferiscono indistintamente a persone di genere diverso

CONSIDERATO

- L'interesse dell'Istituto a finanziare n. 1 borsa di studio per la frequenza del Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze del Movimento Umano e dello Sport 41° ciclo – a.a. 2025/2026;

VISTO

- la Legge 240/2010 del 30 dicembre 2010, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- Lo Statuto dell'Università degli studi di Roma "Foro Italico" emanato con Decreto Rettorale n. 12048 del 19.12.2011 e successive modifiche e integrazioni;
- Il "Regolamento Dottorato di ricerca" dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico", prot. n. 3607 del 2 luglio 2024

TUTTO CIÒ PREMESSO, FRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si considerano integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2 – Oggetto

L'Istituto si assume gli oneri connessi al finanziamento di n. 1 borsa di studio, oggetto della presente Convenzione, come meglio specificato nel successivo art. 3, per la frequenza al Corso di Dottorato di Ricerca indicato in Premessa, da assegnarsi a n. 1 candidato secondo quanto previsto dal bando di concorso per l'ammissione al Corso per il quale la Convenzione è sottoscritta. A conclusione delle procedure concorsuali e all'atto dell'immatricolazione, l'Università avrà cura di comunicare all'Istituto il nominativo del candidato risultato assegnatario della borsa stessa.

La borsa di studio sarà dedicata allo svolgimento della seguente tematica:
"Microbioma e One Health: aspetti di Igiene e Sanità Pubblica relativi a microflore implicate in processi fermentativi di interesse per l'alimentazione umana e animale".

L'Università, quale sede amministrativa e delle attività del dottorando, si impegna a destinare il finanziamento di cui alla presente convenzione allo svolgimento dell'attività di ricerca relativa al tema predetto.

Il candidato ammesso al Corso che risulterà assegnatario di tale borsa aggiuntiva potrà essere inviato presso laboratori esteri ed altri laboratori sia pubblici che privati con i quali l'Istituto intrattiene rapporti di collaborazione, in conformità con il programma di sviluppo delle ricerche.

I rappresentanti dell'Istituto potranno essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio dei Docenti del Corso, anche al fine di esaminare lo sviluppo delle ricerche in atto.

Articolo 3 – Corrispettivo

L'Istituto, preso atto che l'importo della borsa di studio oggetto della presente Convenzione è pari a € 70.000,00 (settantamila,00), si impegna a versare all'Università l'importo della stessa, come segue:

○ L'Istituto, al termine di quanto previsto all'art. 2 della presente Convenzione, si impegna a versare l'intero importo, di cui al presente articolo, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento da parte dell'Università, che sarà trasmessa a mezzo PEC al seguente indirizzo: izslt@legalmail.it

L'importo comprende:

- tre anni di borsa (erogata in rate mensili al dottorando);
- incremento, del 50% dell'importo mensile della borsa di dottorato, per un periodo di studio/formazione/ricerca all'estero fino a sei (6) mesi;
- budget di importo massimo pari a dieci (10) per cento dell'importo della borsa medesima (l'utilizzo del budget avviene secondo quanto previsto nelle specifiche linee guida dall'Università).

In caso di attivazione di una convenzione di co-tutela, la quale dovrà essere approvata dal Collegio dei Docenti su richiesta del dottorando, l'incremento del 50% dell'importo mensile della borsa di dottorato potrà essere riconosciuto per un periodo massimo di 18 mesi. L'Ente si impegna, pertanto, a versare all'Università, entro 30 giorni dalla relativa richiesta, l'importo corrispondente alla maggiorazione del 50% per i mesi eccedenti i sei (6), già inclusi nell'importo complessivo della borsa.

Il versamento della somma (o somme nel caso del pagamento dilazionato) dovrà essere effettuato tramite il conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia intestato a Università degli Studi di Roma "Foro Italico" – IBAN: IT77B0100004306TU0000016981.

L'Università si assume la responsabilità di:

- ottemperare a tutti gli adempimenti rispetto alla gestione amministrativa della suddetta borsa di studio e provvederà ad assegnare la borsa di studio a seguito di procedura selettiva pubblica disciplinata secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia e dal relativo bando;
- provvedere ad erogare la borsa di studio al candidato utilmente collocato in graduatoria, secondo quanto previsto dal bando di concorso per l'ammissione al Corso per il quale la Convenzione è sottoscritta, dal Regolamento del Dottorato di Ricerca dell'Università degli studi di Roma "Foro Italico" e dalla normativa vigente;
- informare tempestivamente l'Istituto circa l'esito del concorso e a dare comunicazione di eventuale rinuncia e/o esclusione dal Corso del beneficiario della borsa di studio;
- provvedere alla programmazione didattica del Corso, nonché a svolgere le attività didattiche;
- supervisionare le attività del dottorando, secondo quanto previsto dal Regolamento del Dottorato di Ricerca dell'Università degli studi di Roma "Foro Italico".
- gestire la carriera del dottorando;
- organizzare, anche in accordo con l'Istituto, eventuali eventi di formazione e/o divulgazione dei risultati della ricerca.

Articolo 4 – Gestione delle somme residue corrisposte

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la borsa finanziata dall'Istituto non venga assegnata nell'ambito della graduatoria del concorso di ammissione al Corso per il 41° ciclo, l'intera somma versata verrà restituita.

Non verranno corrisposte ulteriori somme oltre quelle effettivamente versate all'atto della stipula della Convenzione.

In caso di rinuncia alla borsa da parte del dottorando o esclusione dal Corso del dottorando, l'Università si impegna a restituire all'Istituto eventuali importi già versati e non dovuti.

Restano in ogni caso salvi i pagamenti per le rate di borsa, di incremento del 50% dell'importo mensile della borsa di dottorato per periodi all'estero e di budget della ricerca già corrisposte al dottorando o da corrispondere in forza di obbligazioni già maturate e non ancora eseguite (quali, a titolo meramente esemplificativo i ratei della borsa già maturati ma non ancora erogati).

Articolo 5 – Fideiussione

Non applicabile in quanto l'Istituto versa l'importo in una unica soluzione.

Articolo 6 – Durata

La durata della presente Convenzione decorre dalla data di apposizione dell'ultima sottoscrizione e terminerà con il conseguimento del titolo di dottore di ricerca da parte del dottorando.

Nell'ipotesi di interruzione del percorso dottorale per rinuncia o esclusione previste dal Regolamento in materia di corsi di Dottorato dell'Università, la presente convenzione si intende risolta alla data della rinuncia/esclusione.

Articolo 7 – Utilizzo dei segni distintivi

La presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare nome, marchio o altri segni distintivi dell'altra Parte.

L'eventuale utilizzo è consentito, previo accordo, esclusivamente per le specifiche finalità del presente atto e in coerenza con la vigenza temporale delle attività stesse.

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle rispettive organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia del trattamento dei dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (in seguito "GDPR") il D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, e, ove rilevanti, i provvedimenti emanati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Ai fini della stipula della presente Convenzione, le Parti si configurano come Titolari autonomi del trattamento dei dati personali ex art. 4 e con le responsabilità previste dall' 24 del GDPR, indicando sin da ora i seguenti riferimenti:

- per l'Istituto: Il Responsabile della protezione dei dati Dr. Fabrizio Corzani - E-mail: fabrizio.corzani@izslt.it. PEC: izslt@legalmail.it
- per l'Università: Titolare- Università degli Studi di Roma "Foro Italico" con sede legale in piazza Lauro De Bosis 15, 00135 Roma (RM) contatti Data Protection Officer: E-mail: dpo@uniroma4.it; PEC: privacy.uniroma4@pec.it.

Nell'esecuzione della presente Convenzione, L'Università è Titolare dei dati personali trattati per tutta la procedura finalizzata all'assegnazione della borsa di studio del Corso e per lo svolgimento del percorso formativo.

L'Istituto Zooprofilattico è Titolare dei dati personali trattati per la realizzazione di tutte le attività di natura amministrativa, organizzativa e/o logistica, di esclusiva competenza dello stesso, ai fini di accertare l'identità degli interessati, intraprendere e portare a termine la procedura di accreditamento e consentire dunque l'accesso presso le strutture dell'Istituto, ritenute necessarie per favorire la realizzazione delle attività oggetto di svolgimento del dottorato presso la propria sede, nonché per facilitare l'uso dei propri servizi esclusivamente per il raggiungimento delle finalità previste nella presente Convenzione.

Nel caso in cui il dottorando, durante le attività del dottorato, dovesse trattare dati personali di cui è Titolare l'Università, verrà nominato da quest'ultima persona autorizzata al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, mentre nel caso in cui il dottorando dovesse trattare dati personali di cui è Titolare l'Istituto, verrà da quest'ultimo delegato al trattamento dei dati personali, impegnandosi per l'effetto al rispetto dell'obbligo legale di riservatezza e garantendo la sicurezza del trattamento dei dati personali operato.

Inoltre, se le attività di ricerca svolte dal dottorando prevedono un trattamento di dati personali le Parti, ove necessario, si impegnano, tramite atto successivo, a definire ruoli, responsabilità e misure di sicurezza ed ogni altro adempimento rilevate in tema di protezione dei dati personali, ai sensi della normativa sopra menzionata.

Le Parti si impegnano a fornire al dottorando, ognuna per quanto di propria competenza, una propria informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, comunque, consultabile per quanto riguarda l'Università al seguente indirizzo: https://www.uniroma4.it/index.php/informazioni-e-trasparenza/trattamento-dati-e-informative-gdpr/ (in particolare "*STUD2 – Informativa studenti e studentesse di tutti i corsi di studio attivati presso l'Ateneo*"); per quanto riguarda l'Istituto all'indirizzo: https://www.izslt.it/privacy/

Articolo 9 – Tutela della salute e della sicurezza

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.. e a fornire al dottorando titolare di borsa di studio le informazioni relative ai rischi specifici presenti presso i propri locali, le misure di prevenzione e protezione, comprese le procedure di emergenza ed evacuazione, l'addestramento sul corretto uso delle attrezzature di lavoro eventualmente utilizzate e gli adeguati dispositivi di protezione individuale.

Il dottorando titolare di borsa di studio è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività e alle disposizioni del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.

Ai responsabili delle attività individuati dalle Parti spetta il compito di sorvegliare affinché le disposizioni di cui al presente articolo siano correttamente applicate, coordinandosi con i rispettivi Servizi di prevenzione e protezione.

L'Università garantisce al dottorando idonea tutela infortuni presso l'INAIL e copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi, tramite polizza stipulata con compagnia di assicurazione privata.

Le Parti, in caso di infortunio avvenuto durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, convengono che il soggetto presso il quale è avvenuto il fatto si impegna a segnalare l'evento immediatamente all'altra parte. L'Università è altresì coperta da assicurazione per la responsabilità civile, per fatti da imputarsi alla stessa.

Articolo 10 - Riservatezza e pubblicazione della tesi

Il titolare della borsa di studio è tenuto a mantenere la massima riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento dell'attività di ricerca.

Le Parti si impegnano reciprocamente a mantenere il massimo riserbo riguardo tutto ciò di cui vengano a conoscenza dell'altra parte in esecuzione della presente Convenzione, senza darne pertanto diffusione o comunicazione se non per gli aspetti strettamente collegati all'applicazione della presente Convenzione.

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi, informazioni, dati tecnici, documenti, notizie di carattere riservato, fatti, ecc., riguardanti l'altra parte. L'obbligo della segretezza è esteso a tutto il personale partecipante alla ricerca, compreso il dottorando.

I dati e i documenti forniti dall'Istituto ai fini del lavoro di tesi dottorale potranno essere utilizzati esclusivamente nell'ambito della ricerca ad essa finalizzata.

Articolo 11 - Titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale

L'Università si impegna a dare pronta comunicazione all'Istituto del raggiungimento di risultati suscettibili di formare oggetto di Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale, entro 30 giorni dal conseguimento degli stessi e a collaborare nella valutazione della sussistenza dei requisiti necessari alla brevettazione/registrazione dei risultati.

I Diritti di Proprietà industriale sui Risultati, nonché i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai programmi realizzati dai dottorandi nell'ambito dell'attività di dottorato spettano congiuntamente alle Parti in pari quota, salva la possibilità di concordare per iscritto nel corso dell'attività la modifica delle quote di contitolarità, tenuto conto degli apporti di ciascuna delle Parti all'attività inventiva. È fatto salvo il riconoscimento dei diritti morali spettanti all'inventore ai sensi della vigente normativa.

Qualora l'Università non abbia interesse al deposito della domanda di privativa, ne darà comunicazione scritta all'Istituto nel termine di 60 giorni dalla comunicazione dei Risultati di cui al comma 1. L' Istituto avrà in tal caso il diritto di procedere al deposito della domanda di privativa sui risultati a propria cura e spese e in contitolarità con l'Università, previa comunicazione scritta a quest'ultimo. In tale ipotesi, l'Università si impegnerà alla cessione a titolo gratuito della propria quota di titolarità all' Istituto una volta ottenuto il rilascio del titolo di privativa, garantendo fino ad allora all'Istituto l'esclusivo godimento dei diritti di cui al comma 2.

In tutti i casi su esposti è in ogni caso garantito il diritto dell'autore/inventore ad essere citato in tutti gli atti concernenti il deposito, la registrazione, la brevettazione e ogni altra forma di tutela della privativa industriale.

Tutte le procedure previste devono comunque garantire ai dottorandi la pubblicazione dei propri lavori, nonché la discussione della tesi di dottorato.

L'Istituto potrà negoziare con l'Università, al momento della assegnazione della borsa di studio, e una volta avvenuta la definizione del relativo progetto di ricerca, un accordo separato in cui disciplinare gli aspetti relativi all'acquisizione di background knowledge del tutor o suo gruppo di ricerca nonché gli aspetti relativi alla generazione di joint foreground da parte del tutor o del gruppo di ricerca.

Articolo 12 – Recapiti

Tutte le comunicazioni previste dalla presente Convenzione o ad esso relative devono essere effettuate in forma scritta e recapitate tramite posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

- Per l'Istituto: izslt@legalmail.it
- Per l'Università: rettorato@pec.uniroma4.it

Per tutte le comunicazioni di natura accademica, il referente per l'Università è: Prof. Vincenzo Romano Spica, e-mail vincenzo.romanospica@uniroma4.it.

Per le comunicazioni di natura tecnica, il referente per l'Istituto è la d.ssa Teresa Bossù; teresa.bossu@izslt.it.

Articolo 13 – Foro competente

La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione ed estinzione della presente Convenzione le Parti si impegnano a trovare una soluzione in via amichevole; ove ciò non fosse possibile è riconosciuto, unico ed esclusivo, competente il Foro di Roma.

Articolo 14 – Firma digitale

La presente Convenzione è stipulata in esecuzione dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed ai sensi del comma 2 bis del predetto articolo è sottoscritto con firma digitale. Ogni singola clausola della presente Convenzione è stata oggetto di apposita trattativa fra le Parti.

Articolo 15 – Diffusione e visibilità della Convenzione

La presente Convenzione sarà espressamente menzionata nel bando di concorso per il quale è stata stipulata e resterà liberamente consultabile da parte dei candidati al medesimo bando sul sito web dell'Università, nonché da chiunque desideri prenderne visione.

Articolo 16 – Imposta di bollo e registrazione

La presente Convenzione è sottoposta a registrazione gratuita ai sensi degli articoli 3 e 55, comma 2 del Decreto Legislativo numero 346/1990, in quanto relativo a trasferimenti previsti dalle richiamate norme finalizzati a sostenere l'attività istituzionale di ricerca.

Le spese di bollo, qualora dovute, sono a carico dell'Istituto e saranno assolte in modalità virtuale ai sensi dell'art.15 del Decreto del Presidente della Repubblica del 16/10/1972, numero 642, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura vigente al momento della stipula.

Articolo 17 – Disposizione di rinvio

Per quanto non specificato nella presente Convenzione si fa riferimento alle norme dell'ordinamento vigente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico"

Il Rettore

Prof. Attilio Parisi

Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri

Il Commissario Straordinario

Dr. Stefano Palomba

Firmato digitalmente da:
ATTILIO PARISI
RETTORE

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri

Firmato digitalmente da: Stefano Palomba
Data: 24/07/2025 17:03:29